REGOLAMENTO (CEE) N. 1473/89 DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4141/87 che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], modificata da ultimo col regolamento (CEE) n. 20/89 [2], in particolare l'articolo 11,

considerando che la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 precitato prevede, al titolo II punto A 2 delle « disposizioni preliminari », che la riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne i prodotti destinati a essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento tanto fisse della sottovoce ex 8430 49 installate nel mare territoriale degli Stati membri, quanto gallegianti o sommergibili della sottovoce 8905 20, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme ; che è la stessa cosa per i tubi, le tubazioni, i cavi e i loro raccordi che collegano le piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente ; che tuttavia, il beneficio di tali sospensioni è subordinato alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti ;

considerando che, per l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare le disposizioni relative alla fissazione di tali condizioni ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione [3], ha determinato, conformemente al titolo II punti A, cifra 1 e B delle stesse « disposizioni preliminari », le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ;

considerando che conviene quindi completare il regolamento (CEE) n. 4141/87 con disposizioni appropriate concernenti i prodotti di cui al titolo II punto A 2 sopraindicato ;

considerando che, allo scopo di semplificare il compito sia degli operatori economici interessati che delle amministrazioni doganali, occorre prevedere che i prodotti di cui trattasi possano essere depositati nelle basi operative a terra a partire dalle quali il movimento verso le piattaforme e viceversa come pure il movimento tra le stesse piattaforme faccia oggetto soltanto di iscrizione nella contabilità prevista ;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4141/87 è modificato come segue :

1. Il titolo è sostituito col testo che segue :

« regolamento (CEE) n. 4141/87 della Commissione, che determina le condizioni per l'ammissione di taluni prodotti destinati a talune categorie di aeromobili o di navi o di piattaforme di perforazione o di sfruttamento al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare ».

2. Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9 bis :

« *Articolo 9 bis*

1. Su richiesta del titolare di un'autorizzazione rilasciata conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4142/87, le autorità doganali competenti approvano, alle condizioni da essi determinate, i luoghi — qui di seguito denominati "basi operative a terra" — nei quali i prodotti di cui all'allegato II sezione B, possono essere depositati o assoggettati a operazioni di qualsiasi natura.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87, il movimento dei prodotti di cui al paragrafo 1, tra :

a) la base operativa a terra e le piattaforme situate tanto all'interno quanto all'esterno delle acque territoriali e viceversa,

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 4 del 6. 1. 1989, pag. 19.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 76.

b) eventualmente, la base operativa a terra e il luogo d'imbarco dei prodotti verso le piattaforme nonché il luogo di sbarco dalle piattaforme e la base operativa a terra,

c) il luogo d'imbarco e le piattaforme situate tanto all'interno quanto all'esterno delle acque territoriali quando i prodotti sono imbarcati a destinazione delle piattaforme senza passare per la base operativa a terra e viceversa,

d) le piattaforme tra di loro situate tanto all'interno quanto all'esterno delle acque territoriali,

e assoggettato alla sola formalità di una iscrizione appropriata nella contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del succitato regolamento (CEE) n. 4142/87. »,

3. L'allegato II è sostituito dalla tabella seguente :

« *ALLEGATO II*

Codice NC	Designazione delle merci
	SEZIONE A
Diversi	Prodotti destinati ad essere incorporati nelle navi delle sottovoci 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10, 8906 00 91 della nomenclatura combinata, ai fini della costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione, nonché prodotti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di dette navi (titolo II, punto A 1, delle "disposizioni preliminari", e sottovoci da 8408 10 10 e 8408 10 90 della nomenclatura combinata).
	SEZIONE B
Diversi	Prodotti di cui al titolo II, punto A 2, delle "disposizioni preliminari" della nomenclatura combinata ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dal 1° luglio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione